

Legge regionale 31 marzo 2006 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

Capo II

Politiche sociosanitarie integrate

Art. 55

(Integrazione sociosanitaria)

1. L'integrazione sociosanitaria è finalizzata al coordinamento e all'integrazione tra i servizi sociali e i servizi sanitari, al fine di assicurare una risposta unitaria alle esigenze di salute e di benessere della persona, indipendentemente dal soggetto gestore degli interventi.
2. Le prestazioni sociosanitarie sono dirette alle persone con bisogni di salute complessi, che necessitano di risposte unitarie, sanitarie e di protezione sociale, anche di lungo periodo.

Art. 56

(Prestazioni sociosanitarie)

1. Ai sensi dell'articolo 3 septies del decreto legislativo 502/1992, come inserito dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 229/1999, le prestazioni sociosanitarie si distinguono in:
 - a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale;
 - b) prestazioni sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria;
 - c) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria.
2. Le prestazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono assicurate dalle Aziende per i servizi sanitari. Le prestazioni di cui al comma 1, lettera c), sono assicurate dai Comuni.

3. Al fine di garantire la piena e uniforme realizzazione dell'integrazione sociosanitaria, la Regione determina le prestazioni da ricondurre alle tipologie del comma 1, nonché gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione, funzionamento e finanziamento delle prestazioni sociosanitarie.

Art. 57

(Erogazione delle prestazioni sociosanitarie integrate)

- 1.** L'assistenza sociosanitaria integrata è erogata di norma utilizzando lo strumento dei progetti personalizzati, redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali e di approcci multidisciplinari.
- 2.** Per la definizione delle modalità tecnico-organizzative dei progetti di cui al comma 1, la Regione emana apposite linee guida.